



DISCIPLINA DELLE PISTE CICLABILI – INDENNITÀ

Il decreto del Presidente della Provincia del 20 settembre 2007, n. 50, regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali, disciplina la realizzazione, la gestione, la manutenzione e l'utilizzo delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali.

Il regolamento include inoltre norme per quanto riguarda l'indennizzo spettante ai proprietari per la cessione del diritto di disporre del terreno. Questo diritto sarà regolamentato tramite la stipula di una convenzione tra i proprietari dei fondi e i gestori delle piste ciclabili (Comune, Comunità comprensoriale), con la quale viene concessa una servitù della durata di 90 anni.

Per il calcolo dell'indennità valgono i principi fondamentali per il calcolo di indennizzi per imposizione di servitù e quindi si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 10, L.P. 10/91 (espropriazioni per pubblica utilità). L'indennizzo è da determinare sulla base dell'indennità di espropriazione. È da considerare che la superficie occupata viene detratta all'uso esclusivo da parte del proprietario, ma che comunque ai sensi del regolamento delle piste ciclabili è permesso anche il contestuale transito ai mezzi agricoli.

Considerato, che queste piste ciclabili di regola si trovano fuori dai centri edificati, si ritiene congruo indicare valori di riferimento per i diversi e più frequenti tipi di coltura. Sulla base di questo modello tutti i Comuni e le Comunità comprensoriali dovranno determinare l'indennità per i singoli proprietari.

Per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità si calcola un'unica indennità su tutto il territorio. Quale valore di riferimento si prende una percentuale del 95% dei valori agricoli minimi e massimi per tipo di coltura, aumentati per il coefficiente di maggiorazione. Il tipo di coltura si riferisce all'uso effettivo del terreno.

Per terreni in verde agricolo l'indennità una tantum per la gestione di una pista ciclabile su proprietà privata per la durata di 90 anni è determinata in:

<u>TIPO DI COLTURA</u>	<u>INDENNITÀ</u>
FRUTTICOLTURA/VITICOLTURA	56,00 €/m ²
TERRENI IN ZONA FRUTTIVITICOLA CON BUONA PREDISPOSIZIONE ALLO SFRUTTAMENTO QUALI FRUTTETI O VIGNETI	41,00 €/m ²
SUPERFICI INCOLTE MIGLIORABILI NELLA ZONA FRUTTIVITICOLA	18,00 €/m ²
PRATI/SEMINATIVI	20,00 €/m ²
ORTAGGICOLTURA	23,00 €/m ²
PASCOLO	6,00 €/m ²
BOSCO	2,80 €/m ²

Per piste ciclabili, che seguono strade con carattere pubblico però di proprietà privata, l'indennità di cui sopra è ridotta del 50%. Il tipo di coltura di riferimento è il tipo dei fondi vicini o il tipo di coltura prevalentemente presente in zona.

Alle indennità come sopra determinate si applica, in caso di accettazione, la maggiorazione del 10%.

Eventuali costi che si verificano durante la costruzione della pista ciclabile per lavori agli impianti (irrigazione, sostegni, accessi, ecc.) sono a carico del gestore della pista ciclabile e verranno risarciti oltre l'indennità per l'imposizione della servitù.

Bolzano, 08 settembre 2016

Per l'Ufficio Estimo ed espropri
DIRETTORE D'UFFICIO REGGENTE

Geom. Paolo Bega

Per il Bauernbund
OBMANN

Leo Tiefenthaler